



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

**Corso di laurea magistrale in
LINGUE E LETTERATURE EUROPEE ED EXTRAEUROPEE**

Classe di laurea magistrale LM 37 Lingue e letterature moderne europee e americane

DM 270/2004, art. 12

R.D.A. art. 5

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento didattico del corso di laurea magistrale in **Lingue e letterature europee ed extraeuropee**, di seguito denominato RAULM, definisce i contenuti dell'ordinamento didattico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma primo, del D.M. n. 270/2004 riguardante il "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", di seguito denominato RAU.
2. L'ordinamento didattico e l'organizzazione del corso sono definiti nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

Art. 2 Contenuti del Regolamento didattico di corso

1. Il Regolamento didattico di corso definisce le modalità di applicazione dell'ordinamento didattico specificandone gli aspetti organizzativi.
2. Il Regolamento didattico di corso determina in particolare:
 - a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, nonché delle altre attività formative;
 - b) l'eventuale articolazione in moduli degli insegnamenti;
 - c) gli obiettivi formativi specifici e i crediti di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - d) le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento;
 - e) gli specifici percorsi formativi o *curricula* offerti agli studenti;
 - f) le regole di presentazione dei piani di studio individuali ove necessario;
 - g) le tipologie delle forme didattiche, anche a distanza;
 - h) le tipologie degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - i) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
3. Il Regolamento didattico di corso, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma secondo, della Legge 341/1990, e dall'art. 12, comma primo del RAU, è approvato dal Senato accademico con le procedure previste dall'art. 49, comma secondo, dello Statuto.

Art. 3 Struttura e organizzazione del corso

1. Il corso di laurea magistrale è organizzato e gestito sulla base dei seguenti atti:
 - a) ordinamento didattico;
 - b) quadro degli insegnamenti e delle attività formative;
 - c) piano degli studi annuale.
2. L'ordinamento didattico è contenuto nel Regolamento didattico d'Ateneo che è approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio d'Amministrazione e il Consiglio degli studenti, ed è emanato con Decreto rettorale dopo l'approvazione del Ministro con il parere del Consiglio Universitario Nazionale secondo quanto previsto dall'art. 11, comma primo della Legge 341/1990, ai sensi anche di quanto previsto dall'art. 11 del RAU.
3. Il quadro degli insegnamenti e delle attività formative è contenuto nel presente Regolamento didattico di corso di studio secondo quanto previsto dall'art. 12, comma secondo, lettere a) e b) del RAU, ed è emanato con Decreto rettorale.
4. Il piano annuale degli studi, definito in coerenza con il quadro degli insegnamenti e delle attività formative, è approvato annualmente dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio di Corso, e pubblicato nel Manifesto degli studi.

Art. 4 **Ordinamento didattico**

1. L'ordinamento didattico definisce la struttura e l'organizzazione del corso di laurea magistrale, individuando le modalità di applicazione dei vincoli definiti dalla classe di appartenenza del corso di laurea magistrale stesso. L'ordinamento didattico ai sensi del comma terzo dell'art. 11 del RAU in particolare determina:

- a) la denominazione e la/le relativa/e classe/i di appartenenza;
- b) gli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale, in termini di risultati di apprendimento attesi anche con riferimento ai descrittori adottato in sede europea;
- c) gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
- d) il quadro generale delle attività formative, nel rispetto dei vincoli della classe di appartenenza;
- e) i crediti assegnati alle attività formative di ciascun ambito, riferendoli, per quanto riguarda le attività formative previste nella lettera b) dell'articolo 10, comma 1, del RAU ad uno o più settori scientifico-disciplinari;
- f) le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica della preparazione iniziale;
- g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

2. L'ordinamento didattico è definito nell'Allegato A del presente Regolamento, così come risulta dal sito ministeriale della Banca dati SUA.

Art. 5 **Quadro degli insegnamenti e delle attività formative**

1. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative definisce per ogni *curriculum*:

- a) l'elenco degli insegnamenti impartiti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, e delle altre attività formative;
- b) i moduli didattici in cui sono eventualmente articolati gli insegnamenti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari;
- c) i crediti assegnati a ciascun insegnamento o attività formativa;
- d) gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento;
- e) le eventuali propedeuticità.

2. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative è definito negli Allegati B1 e B2 del presente Regolamento.

Art. 6 **Piano degli studi annuale**

1. Il Piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento del corso con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti nel biennio e in ciascun anno.

2. Il Piano degli studi viene proposto dal Consiglio di Corso o dalla Commissione didattica competenti, definito annualmente dal Consiglio di Dipartimento, nel rispetto dell'ordinamento didattico e del quadro degli insegnamenti e delle attività formative, e approvato dagli organi di governo dell'ateneo.

3. Il piano degli studi annuale è pubblicato nel Manifesto degli studi.

Art. 7 **Accesso al corso di laurea magistrale**

1. Per essere ammessi al corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dalla vigente normativa, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma secondo, del RAU.

2. L'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata al possesso, prima dell'iscrizione, dei seguenti requisiti curriculari:

a) possesso di una laurea nelle classi L-10, L-11, L-12, L-11/12 (interclasse) ex DM 270/04 e nelle classi di laurea triennale 5, 11, 3 ex DM 509/99;

b) curriculum in Lingue e letterature europee ed extraeuropee:

acquisizione dei seguenti CFU:

- **12 CFU** nei settori delle Lingue attivate relativamente alla Lingua A

- **12 CFU** nei settori delle Lingue attivate relativamente alla Lingua B

(Le Lingue attivate sono le seguenti, affiancate dai relativi SSD: Lingua ceca L-LIN/21, Lingua francese L-LIN/04, Lingua inglese L-LIN/12, Lingua russa L-LIN/21, Lingua serba e croata L-LIN/21, Lingua spagnola L-LIN/07, Lingua tedesca L-LIN/14, Lingua ungherese L-LIN/19).

curriculum in Letteratura austriaca:

acquisizione dei seguenti CFU:

- **12 CFU** nel settore della Lingua tedesca L-LIN/14

curriculum in Master's Program in World Literatures and Cultures/Maîtrise ès arts en littératures et cultures du monde

- **12 CFU** nel settore della Lingua francese L-LIN/04

- **12 CFU** nel settore della Lingua inglese L-LIN/12

3. La verifica dell'adeguatezza della personale preparazione dello studente, organizzata e seguita da una specifica commissione di docenti, è effettuata mediante la valutazione della carriera pregressa e quesiti/colloquio che permetteranno di valutare le competenze, il grado di approfondimento della preparazione iniziale e le attitudini ad intraprendere con successo il corso di studi degli studenti.

Art. 8

Conseguimento del titolo di studio

1. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve acquisire 120 crediti.
2. In considerazione del fatto che a ciascun anno corrispondono convenzionalmente 60 crediti, la durata normale del corso di laurea magistrale è di due anni.
3. Il titolo di studio può essere conseguito anche prima del biennio, purché lo studente abbia acquisito i 120 crediti previsti dal piano di studi.

Art. 9

Articolazione del corso di laurea magistrale

1. Il corso di laurea magistrale in **Lingue e letterature europee ed extraeuropee** comprende attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:
 - a) attività formative caratterizzanti;
 - b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - c) attività a scelta dello studente;
 - e) attività formative relative alla preparazione della prova finale;
 - f) attività formative per ulteriori conoscenze linguistiche, per eventuali tirocini formativi, per le abilità informatiche, telematiche e relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.
2. I crediti assegnati ad ognuna delle tipologie di cui sopra è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.

Art. 10

Attività di tirocinio

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l'acquisizione di conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro n.

142/1998, possono essere previsti periodi di tirocinio formativo in aziende e istituzioni. Il numero di crediti da attribuire alle attività di tirocinio è definito, per ciascun curriculum, nell'allegato B1 del presente Regolamento.

2. Le attività di tirocinio sono promosse e coordinate da un componente del Consiglio di Corso appositamente incaricato.

Art. 11

Attività formative relative alla preparazione della prova finale

1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di un elaborato originale che dimostri la padronanza della lingua straniera, la capacità di ricerca e le capacità interpretative del testo. La sintesi del lavoro di tesi deve essere redatta nella lingua scelta. La suddetta prova deve essere sostenuta in una delle discipline impartite nel corso di laurea. Inoltre l'argomento della tesi di laurea deve essere legato all'area della lingua scelta. Verrà valutato il raggiungimento in modo integrato degli obiettivi enunciati dai Descrittori di Dublino.

2. Il numero di crediti da attribuire alla prova finale può essere diverso per i diversi curricula ed è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.

Art. 12

Propedeuticità

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo.

2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2 del presente Regolamento.

Art. 13

Percorsi formativi specifici

1. All'interno del corso di laurea magistrale gli insegnamenti e le attività formative sono organizzate in modo da offrire percorsi differenziati atti a soddisfare specifiche esigenze culturali e professionali.

2. I percorsi formativi specifici, detti "curricula", del corso di laurea magistrale in Lingue letterature europee ed extraeuropee sono riportati di seguito con la descrizione degli obiettivi formativi specifici:

a1) Lingue e letterature europee ed extraeuropee

a2) Il curriculum consente allo studente di formulare, nelle lingue di riferimento, un discorso di critico-letterario operando i necessari legami con il contesto culturale e dimostrando autonomia di analisi e di giudizio, nonché di progettare e organizzare reti comunicative di enti, istituzioni e aziende che operino negli ambiti specifici delle lingue, delle culture e delle letterature.

b1) Letteratura austriaca

b2) Il curriculum è svolto in collaborazione con l'Università di Klagenfurt ed è regolato da un'apposita convenzione dell'Ateneo di Udine con questa Università. Il primo anno del biennio di specialistica si svolge a Udine, il secondo anno a Klagenfurt. Il curriculum fornisce conoscenze avanzate della civiltà austriaca in un orizzonte comparatistico e storico culturale, accompagnate da una sicura padronanza della lingua tedesca. Durante l'anno di permanenza a Klagenfurt per gli studenti italiani sono previsti stage e tirocini presso istituti di ricerca e case editrici, che permettono di inserirsi nell'ambiente lavorativo dell'altro paese.

c1) Master's Program in World Literatures and Cultures/Maîtrise ès arts en littératures et cultures du monde

c2) Il curriculum, svolto per un'annualità nell'università bilingue di Ottawa, si propone di formare laureati con un'elevata conoscenza delle lingue inglese e francese e delle letterature dell'area anglofona e francofona studiate in un'ottica interdisciplinare e transculturale.

3. Lo studente opera la scelta del curriculum all'inizio dell'anno in cui i percorsi del corso di laurea magistrale si differenziano, in base a quanto stabilito nel Manifesto degli studi.

Art. 14

Presentazione dei piani di studio individuali

1. Lo studente per particolari obiettivi formativi specificamente descritti e motivati può presentare al Consiglio di Dipartimento domanda di approvazione di un Piano di studi individuale che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del Corso.

Art. 15

Tipologia delle forme didattiche

1. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del corso è:
a) convenzionale;

Art. 16

Prove di profitto

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti viene effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

Art. 17

Obblighi di frequenza

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi secondo modalità e limiti definiti dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica (*specificare eventuali obblighi di frequenza*).

Art. 18

Riconoscimento di crediti formativi

1. Gli eventuali studi compiuti con riguardo ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea specialistica previsti dai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea magistrale del presente Corso.

2. In caso di passaggio o trasferimento il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto dei criteri definiti dall'art. 37 del Regolamento Didattico d'Ateneo. In caso di passaggio o trasferimento di uno studente proveniente da un corso afferente alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico – disciplinare non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

3. Il riconoscimento viene deliberato dal Consiglio di Corso o dalla Commissione didattica.

4. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, non può essere superiore a 20 crediti.

Art. 19

Natura del presente Regolamento

1. Il presente regolamento ha la natura di Regolamento di Corso di studio previsto dall'art. 12 del D.M. 270/2004.

Art. 20

Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto rettorale.